

tuti di Pola, ed il frammento rimastoci de' primi statuti di Pirano risale al 1274 <sup>1)</sup>.

Ma anche tutti i capitoli che trattano del processo civile, al libro II, c. 1-16, 18-21, dovevano esser già ridotti in iscritto intorno a quest'epoca, e forse prima, tanto in una sentenza del 1293 <sup>2)</sup> è mirabilmente messo in atto il procedimento civile, in conformità agli statuti stessi, e tanto all'evidenza dimostra quel documento come la coltura giuridica nella curia laica della fine del secolo XIII fosse relativamente estesa e profonda. E vi si può desumere assai bene il grado d'influenza che avevano esercitato su la vita giuridica del comune i risorti studii del diritto giustiniano, e come vi fossero già praticate le forme del processo romano-canonico, anche in seguito alla conoscenza delle trattazioni sistematiche de' legisti e canonisti, destinate alla pratica e alla scuola.

Gioverà esaminare, sotto brevità, qualche punto del documento.

La lite verte fra Bonifacio, vescovo, e *Orthelippus et Mengosius fratres q. D. Candaleonis*, rei, essendo podestà di Parenzo Jacopo Quirini. Si tratta di azione di rivendicazione di certe terre di Cerveria, che il vescovo sostiene appartenergli *de iure et de facto*, mentre i convenuti le detengono abusivamente: *detinent occupata*. Il petito dell'attore suona romaneamente breve e conciso: *demittant et restituant*.

Ci si presenta notevole, anzi tutto, il fatto che il vescovo adisce la curia secolare, volendo seguire, come dice il documento, *generalem regulam iuris, quod actor sequitur forum rei*. È la norma del diritto romano, che i trattatisti non mancano di ricordare, appoggiandosi, oltre che ai testi canonici, anche alle fonti di Giustiniano <sup>3)</sup>, ma qui, senza dubbio, il documento allude, come lo dimostra l'identità d'espressioni, alle decretali gregoriane, una delle quali incomincia appunto con le

---

<sup>1)</sup> *Codice diplom. istr.*, II; BENUSSI, op. cit., p. 715; MINOTTO, *Documenta ecc.* in *Atti e memorie*, a. VIII, fasc. 1-2, p. 44-45.

<sup>2)</sup> *C. D. istr.*, II.

<sup>3)</sup> Cfr., ad es., TANCREDI, *ord. iudic.*, p. II, tit. 1, § 1, in *Pillii. Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine*, ed. Bergmann, Gotting. 1842,